

DOCUMENTI Abilitazioni		PROROGA	note e norma riferimento
PATENTE di GUIDA rilasciata in Italia e CQC Carta di Qualificazione del Conducente rilasciata in Italia	in scadenza dal 31/01/2020 al 31/03/2022	per la circolazione in ITALIA sono prorogate fino al 29/06/2022 ----- in territorio UE : SCADUTE	(1) (2) (3) ----- art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 per la circolazione in ambito UE erano prorogate 13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
CAP Cert. Abilitazione Professionale (KA, KB)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	solo per la circolazione in territorio NAZIONALE fino al 29/06/2022	(3) sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;
ADR (CFP)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	solo territorio NAZIONALE al 29/06/2022	(1) (3)
PATENTI NAUTICHE	SOLO per la NAVIGAZIONE in territorio ITALIANO e in scadenza dal 31/01/2020 al 31/03/2022	sono prorogate al 29/06/2022	(1) (3)
PERMESSI PROVVISORI rilasciati ai titolari di patente prenotati a visita presso le CML	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	sono prorogate fino al 29/06/2022	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021. proroga Stato emergenza al 31/03/2021) (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (1)
ATTESTATI DI GUIDA rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella guida di Autocarri oltre 65 anni di età e di Autobus oltre 60 anni di età	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	sono prorogate fino al 29/06/2022 Fino a tale data , i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; Fino a tale data , i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021. proroga Stato emergenza al 31/03/2022) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fermi i limiti di età imposti dall'art.115 cds e disposizioni vigenti in materia (1)

note:

(1) vedasi Circ.39841 MIMS del 27/12/21; per le finalità proprie **come documenti di riconoscimento**, la validità delle patenti di guida e delle patenti nautiche rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/09/2021, è prorogata fino al 30/09/2021 (articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e succ.);

(2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio vedasi la Circ.39841 MIMS del 27/12/21

(3) art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021. proroga Stato emergenza al 31/03/2022) proroga della validità delle abilitazioni, autorizzazioni, attestati, certificati... ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

AUTORIZZAZIONI E VARIE		PROROGA	note e norma riferimento
DOMANDA ESAME (richiesta PATENTE per esame QUIZ) per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni	domande presentate dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020	esame espletato entro il 31/12/2021	(1) articolo 5, c 1, del DL 30/04/2021, n. 56 che ha modificato l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, in materia di proroga del termine per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121 CdS;
	domande presentate dal 01/01/2021 alla fine stato emergenza (31/03/2022)	esame espletato entro un anno dalla data di presentazione della domanda	
FOGLI ROSA autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 cds	in scadenza tra il 31/01/2020 e fine stato emergenza (31/03/2022)	conservano la loro validità fino al 29/06/2022	(1) (4) (5) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità. Le disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
	rilasciati dal 01/10/2021 al 09/11/2021	validità 6 mesi e 2 prove totali di esami di guida	(4)
	rilasciati dal 10/11/2021 in poi	validità 12 mesi e 3 prove totali di esami di guida	(4) è valida per dodici mesi, in forza della modifica all'art.122 comma 6 (CDS) dall'entrata in vigore del DL 10/09/2021, n. 121, («Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.») (GU 09/11/2021)
RIPORTO idoneità quiz esame teoria	il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, prorogato al 29 giugno 2022	a decorrere dal 30/06/2022 hanno 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria	(1) (4)
CERTIFICATI MEDICI rilasciati per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida o di un KA o KB	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al 29/06/2022	(1) (5) Qualora, invece la sussistenza dei requisiti psico-fisici deve ritenersi certificata fino ad una certa data "è fatto onere all'interessato di produrre una nuova certificazione medica utile al completamento dell'iter.";
ATTESTATI CQC rilasciati per la formazione iniziale e periodica	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al 29/06/2022	(1) (5)
ESAME RIPRISTINO CQC	ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza CQC	non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	(1) se la scadenza del termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31/01/20 e il 31/03/22 ed è prorogata al 29/06/22 (**)- si può procedere al rinnovo della CQC negli 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino. Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021, paragrafo 3.6.12 (in specie con riferimento a istanze presentate di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio del corso dal 15 ottobre 2021);
ATTESTATI CFP (ADR)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al 29/06/2022	(1) (5)
Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al 29/06/2022	(5) Circ.24581 MIMS del 29/07/21

note:

(4) Restano applicabili le disposizioni di cui alla circ.n. 24583 del 30/07/19 (riporto dell'esame di teoria) con l'avvertenza che, a decorrere dal 10/11/21 per i fogli rosa rilasciati prima della predetta data il riporto dell'esame di teoria genererà un foglio rosa della validità di 12 mesi, che darà titolo a sostenere complessivamente **tre prove pratiche di guida**. Rif. Circolare 34647 MIMS del 10/11/21.

(5) art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021. proroga Stato emergenza al 31/03/2022) proroga della validità delle abilitazioni, autorizzazioni, attestati, certificati... ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida (salvo il caso sopra esposto) e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile; (si raccomanda una attenta lettura della circ.n.24583 del 30/07/19.